

# IL VALORE DEI PRODOTTI, DEI SERVIZI E DELLE ORGANIZZAZIONI OGGETTO DI CERTIFICAZIONI, VERIFICHE E ISPEZIONI ACCREDITATE

**10 GENNAIO 2019** 





#### LA CONSAPEVOLEZZA

"...le nostre informazioni, dal quotidiano al profondamente personale, vengono armate contro di noi con efficienza militare. Ogni giorno miliardi di dollari cambiano di mano, e vengono prese innumerevoli decisioni, sulla base delle nostre simpatie e antipatie, dei nostri amici e familiari, delle nostre relazioni e conversazioni...dei nostri desideri e paure...delle nostre speranze e dei nostri sogni. Questi frammenti di dati...ognuno dei quali innocuo da solo...sono accuratamente assemblati, sintetizzati, scambiati e venduti..."





# **GIOVANNI BUTTARELLI**








## **ANTONELLO SORO**



















**GDPR: ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'** 

IL PRESENTE REGOLAMENTO STABILISCE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI





# 19 SETTEMBRE 2018 DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018 N. 101



# Decreto Legislativo 196/2003

"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"



### DIPENDENZA GERARCHICA



# **AUTORITÀ DI RIFERIMENTO**







# PROTOCOLLO D'INTESA TRA GARANTE DELLA PRIVACY E GUARDIA DI FINANZA

10 MARZO 2016

# **GRUPPO PRIVACY**

Gestione dei rapporti con l'Autorità Garante

Esecuzione di ispezioni su delega dell'Autorità Garante

Partecipazione ad ispezioni congiunte con l'Autorità

Sviluppo di attività progettuali in sinergia con i Reparti territoriali del Corpo

Individuazione soggetti da proporre quali destinatari delle ispezioni



#### L'ACCOUNTABILITY



IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E':

COMPETENTE PER IL
RISPETTO DEI PRINCIPI
APPLICABILI AL
TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI

IN GRADO DI COMPROVARLO (RESPONSABILIZZAZIONE)

**Dimostrare**: provare una verità con un ragionamento logico o con prove di fatto.

Concettockie





#### **GDPR: ART. 5 - PRINCIPI E DIRITTI**

Liceità, correttezza e trasparenza

Integrità e riservatezza

Limitazione della conservazione

ACCOUNTABILITY
(RENDERE
CONTO/IN GRADO
DI COMPROVARLO)

Limitazione della finalità

Minimizzazione dei dati

**Esattezza** 



#### L'ACCOUNTABILITY




IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E':

COMPETENTE PER IL
RISPETTO DEI PRINCIPI
APPLICABILI AL
TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI

IN GRADO DI COMPROVARLO (RESPONSABILIZZAZIONE)

**Dimostrare**: provare una verità con un ragionamento logico o con prove di fatto.

Concettockie







#### **IL RUOLO CHIAVE**

Titolare

Autorità



Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Interessati





#### POTERI DI INDAGINE: ARTICOLO 58 COMMA 1 GDPR

- a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti
- e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti



# RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI ESIBIZIONI DOCUMENTI: ARTICOLO 157 CODICE PRIVACY

Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.



#### **ACCERTAMENTI: ARTICOLO 158 CODICE PRIVACY**



- 1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
- 2. I controlli di cui al comma 1, nonche' quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.
- 3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della <u>collaborazione di altri organi dello Stato</u> per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
- 4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilità dell'accertamento.





#### **GDPR: ART. 42 COMMA 4 - CERTIFICAZIONE**

La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competenti a norma degli articoli 55 e 56.





#### L' ATTIVITA' ISPETTIVA



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Protin.

2 D LUG. 2018

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ISPETTIVE

Alla:

Oggetto: Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera a) ed e), del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito Rgdp) e dell'art. 157 e 158 del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) (di seguito Codice).

Con riferimento ad una attività istruttoria in corso di esecuzione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'offerta di servizi resi mediante l'utilizzo del sistema ", si invita il soggetto in indirizzo, ai sensi dell'art. 58, c. 1, lettera a) ed e), del Rgdp e dell'art. 157 e 158 del Codice, a comunicare all'organo incaricato di notificare la presente richiesta:



#### L' ATTIVITA' ISPETTIVA (2)





#### GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- l'atto di Designazione del responsabile della protezione dei dati "RDP", ai sensi dell'art. 37, par. 1, del Rgdp anche con riferimento a quanto previsto dalle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati – WP243, adottate il 13 dicembre 2016<sup>3</sup>.
- 2) la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del Rgdp anche con riferimento a quanto previsto dalle Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 WP 248 adottate il 4 aprile 2017<sup>4</sup>;
- 3) il Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Rgdp, anche con riferimento a quanto previsto dalle Linee guida relative alle deroghe all'obbligo di conservare le registrazioni delle attività di trattamento a norma dell'art. 30 del Rgdp WP 29 adottato il 19 aprile 2018<sup>5</sup>.

Eventuali ulteriori documenti utili all'istruttoria dovranno pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente richiesta di informazioni, all'organo incaricato di notificare la presente richiesta, per il successivo inoltro al Garante.

Nel far presente che per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Dipartimento in intestazione, si ricorda che, in caso di inottemperanza alla presente richiesta, questa Autorità Garante si riserva di valutare i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 58, c. 2, lett. i), del Rgdp.

IL SEGRETABIO GENERALE
Avv. Gijiseppe Busia





# LE SANZIONI





### **SANZIONI PREVISTE DAL GDPR**

Art. 83, par. 4

(fino a 10.000.000 € o fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore) Art. 83, par. 5

(fino a 20.000.000 € o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore)





#### **REGOLAMENTO UE 2016/679**

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

C148, C150-C152

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEVONO ESSERE:

- -EFFETTIVE
- -PROPORZIONATE
- -DISSUASIVE.





#### **REGOLAMENTO UE 2016/679**

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

SANZIONI PECUNIARIE <u>FINO A 10.000.000 EURO</u> O, PER LE IMPRESE FINO AL 2% DEL FATTURATO MONDIALE ANNUO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, SONO PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DI:

- \* OBBLIGHI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;
- \* OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (art. 42-43)
- \* OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO





#### **REGOLAMENTO UE 2016/679**

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

SANZIONI PECUNIARIE <u>FINO A 20.000.000 EURO</u> O, PER LE IMPRESE FINO AL 4% DEL FATTURATO MONDIALE ANNUO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, SONO PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DI:

- \* PRINCIPI BASE DEL REGOLAMENTO, INCLUSE LE CONDIZIONI RELATIVE AL CONSENSO;
- \* DIRITTI DEGLI INTERESSATI;
- \* TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI A UN DESTINATARIO IN UN PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE;
- \* L'INOSSERVANZA DI UN ORDINE, DI UNA LIMITAZIONE PROVVISORIA O DEFINITIVA DI TRATTAMENTO O DI UN ORDINE DI SOSPENSIONE DEI FLUSSI DI DATI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO.





#### **REGOLAMENTO UE 2016/679**

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

AL MOMENTO DI DECIDERE SE INFLIGGERE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E DI FISSARE L'AMMONTARE DELLA STESSA SI TIENE CONTO DI:

A) LA NATURA, LA GRAVITA' E LA DURATA DELLA VIOLAZIONE TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA NATURA, L'OGGETTO O LA FINALITA' DEL TRATTAMENTO IN QUESTIONE NONCHE' IL NUMERO DI INTERESSATI LESI DAL DANNO E IL LIVELLO DEL DANNO DA ESSI SUBITO;





#### **REGOLAMENTO UE 2016/679**

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

- B) IL CARATTERE DOLOSO O COLPOSO DELLA VIOLAZIONE;
- C) LE MISURE ADOTTATE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER ATTENUARE IL DANNO SUBITO DAGLI INTERESSATI;
- D) IL GRADO DI RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO TENENDO CONTO DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DA ESSI MESSE IN ATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 25 E 32;





#### **REGOLAMENTO UE 2016/679**

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

- E) EVENTUALI PRECEDENTI VIOLAZIONI PERTINENTI COMMESSE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
- F) IL GRADO DI COOPERAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO AL FINE DI PORRE RIMEDIO ALLA VIOLAZIONE E ATTENUARNE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI;
- G) LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI INTERESSATE DALLA VIOLAZIONE;



#### **REGOLAMENTO UE 2016/679**



ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

- H) LA MANIERA IN CUI L'AUTORITÀ DI CONTROLLO HA PRESO CONOSCENZA DELLA VIOLAZIONE, IN PARTICOLARE SE E IN CHE MISURA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO HA NOTIFICATO LA VIOLAZIONE;
- I) QUALORA SIANO STATI PRECEDENTEMENTE DISPOSTI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2, NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO IN QUESTIONE RELATIVAMENTE ALLO STESSO OGGETTO, IL RISPETTO DI TALI PROVVEDIMENTI;





#### **REGOLAMENTO UE 2016/679**

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

- J) L'ADESIONE AI CODICI DI CONDOTTA APPROVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 O AI MECCANISMI DI CERTIFICAZIONE APPROVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 42;
- K) EVENTUALI ALTRI FATTORI AGGRAVANTI O ATTENUANTI APPLICABILI ALLE CIRCOSTANZE DEL CASO, AD ESEMPIO I BENEFICI FINANZIARI CONSEGUITI O LE PERDITE EVITATE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE.





#### **REGOLAMENTO UE 2016/679**

#### **ART. 84 SANZIONI**

C149, C152

GLI STATI MEMBRI STABILISCONO LE NORME RELATIVE ALLE ALTRE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO IN PARTICOLARE PER LE VIOLAZIONI NON SOGGETTE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A NORMA DELL'ART. 83, E ADOTTANO TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARNE L'APPLICAZIONE. TALI SANZIONI DEVONO ESSERE EFFETTIVE, PROPORZIONATE E DISSUASIVE.

OGNI STATO MEMBRO NOTIFICA ALLA COMMISSIONE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE ADOTTATE AI SENSI DEL PARAGRAFO 1 AL PIU' TARDI ENTRO 25 MAGGIO 2018, E COMUNICA SENZA RITARDO OGNI SUCCESSIVA MODIFICA.



Art. 166, co. 1 come art. 83, par. 4 GDPR)

Art. 166, co. 2 come art. 83, par. 4 GDPR)

Art. 167 (trattamento illecito dei dati)

**Art. 167-bis** (comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala)

LGS. 196/2003 D. Lgs. 101/2018)

**SANZIONI** PREVISTE DAL D. (così come modificato dal

Art. 171 (violazioni alle disposizioni in materia dei controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori)

> Art. 170 (inosservanza dei provvedimenti del **Garante)**

Art. 167-ter (acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala

Art. 168 (falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante)





#### D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

ART. 168 - comma 1
(FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI AL GARANTE E INTERRUZIONE DELL'ESECUZIONE DEI COMPITI O DELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL GARANTE)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.







GRAZIE PER L'ATTENZIONE